



Il Nucleo Intercomunale di Valutazione (NIV) si è riunito presso la sede dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve in data 20/07/2016 alla presenza di:

dott. for. Antonio Ventre Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

ing. Emanuela Borelli Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve;

geom. Franco Pretolani Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Servizio Assetto del Territorio e Lavori Pubblici - Londa e San Godenzo;

Considerato che:

- in data 16.07.2016, è stata presentata dal Comune di Pelago in qualità di Autorità procedente e recepita al protocollo dell'Ente con il n. 8167/57 la documentazione per il procedimento di verifica semplificata di assoggettabilità a VAS relativo alla Variante al Regolamento Urbanistico per la trasformazione dell'area di pertinenza di un immobile residenziale posto nel centro edificato della fraz. San Francesco da "area a verde privato di pertinenza H1" a zona prevalentemente residenziale "B1 - Aree Edificate", costituita dai seguenti elaborati:

- Documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS con procedura semplificata - art. 5 comma 3 ter della L.R. 12.02.2010 n. 10;

- ai sensi dell'art.7 del Regolamento del Servizio Associato VAS, approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni con Deliberazione n. 53 del 20.05.2014, sono stati selezionati in qualità di componenti del NIV per l'espressione del parere i tecnici geom. Franco Pretolani dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Servizio Assetto del Territorio e Lavori Pubblici - Londa e San Godenzo, ing. Alessandro Degl'Innocenti del Comune di Pontassieve, arch. Eleonora Grifoni del Comune di Rignano sull'Arno, cui è stata messa a disposizione la documentazione sopra elencata con nota prot. 8472/57 del 13.7.2016; è stata concordata come modalità di semplificazione ai sensi dell'art. 8 del succitato Regolamento: la partecipazione alla riunione del NIV del 20.07.2016 o in alternativa l'invio di parere o contributo istruttorio entro il 19.07.2016;


- considerato che l'intervento proposto rientra nella procedura semplificata di cui all'art. 5 comma 3 ter, in quanto nello specifico la Variante non comporta "modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS", non sono state avviate le consultazioni previste dall'art. 22 comma 3 nei casi di applicazione dell'art. 5 comma 3;

- sono pervenuti all'Ufficio Associato VAS i seguenti pareri e contributi istruttori:

arch. Eleonora Gifoni, prot. 8668/57 del 18.7.2016;

ing. Alessandro Degl'Innocenti, prot. 8710/57 del 19.7.2016;

Esaminata la documentazione tecnica presentata e valutata secondo i criteri di cui all'allegato 1 della L.R. 10/10, tenuto conto dei pareri inviati dall'arch. Eleonora Grifoni e dall'ing. Alessandro Degl'Innocenti, emerge quanto segue:



L'intervento riguarda un fabbricato esistente ove la normativa di piano vigente consente ampliamenti un tantum nel limite del 20% e propone di individuare come area su cui realizzare l'ampliamento il resede pertinenziale sul retro del fabbricato anziché la porzione antistante il fabbricato medesimo, adibita a viabilità carrabile e pedonale e, tra l'altro, ricadente in fascia di rispetto RFI.

Considerato che l'intervento risulta circoscritto ad una piccola area a livello locale, con modesti ampliamenti (max 20% del volume esistente) per altro già previsti dal piano vigente, senza alcuna interazione con le componenti ambientali, si ritiene non assoggettabile ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 152/06 e dell'art. 5 comma 3 ter della L.R. 10/10.



Rufina, 20/07/2016

dott. for. Antonio Ventre

ing. Emanuela Borelli

geom. Franco Pretolani